



Berna, 5 dicembre 2025

Destinatari:

i Governi cantonali
il Governo del Principato del Liechtenstein

Modifica della legge sull'IVA: indizione della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevole Capo del Governo,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 5 dicembre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere una procedura di consultazione concernente la modifica della legge sull'IVA presso i Cantoni, il Principato del Liechtenstein, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati.

La consultazione terminerà il **19 marzo 2026**.

L'avamprogetto prevede, in particolare, modifiche negli ambiti indicati di seguito.

- L'attuale regola del 70/30 per cento, valida per l'imposizione delle combinazioni di prestazioni, deve essere estesa alla nuova regola del 55/45 per cento. La nuova normativa deve essere applicabile solo alle combinazioni di prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero (attuazione della mozione Engler 18.3235).
- L'imposizione delle piattaforme per la fornitura di attività di vendita per corrispondenza, introdotta il 1° gennaio 2025, deve essere estesa alle prestazioni di servizi elettronici (attuazione della mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati 23.3012).
- Si propone anche di non porre in vigore la disposizione che avrebbe permesso ai contribuenti, su loro richiesta, di scegliere l'esercizio commerciale da considerare come periodo fiscale. Questa disposizione deve essere abrogata.
- Per quanto riguarda il rendiconto annuale, il metodo delle aliquote saldo, le prestazioni di servizi effettuate da agenzie di viaggio e l'imposta sull'acquisto, l'avamprogetto prevede adeguamenti di portata minore, risultanti dall'ultima revisione parziale della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e dell'ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA (OIVA; RS 641.201). Entrambe le revisioni parziali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025.
- L'esclusione dall'imposta per le prestazioni di cura viene adeguata alle modifiche apportate all'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e all'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Al riguardo si rimanda all'articolo 21



capoverso 2 numero 4 LIVA. La modifica è già stata recepita nella prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e pertanto non influisce in alcun modo sulla situazione giuridica.

Vi invitiamo a esprimervi in merito al presente avamprogetto (AP-LIVA) e alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (PDF e Word) al seguente indirizzo:

vernehmlassungen@estv.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono a disposizione Simone Wassmer (simone.wassmer@estv.admin.ch ; tel. +41 58 462 13 19) e Patrick Gerber (patrick.gerber@estv.admin.ch ; tel. +41 58 462 44 58).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione.

Vogliate gradire, onorevole Presidente, onorevole Capo del Governo, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra massima considerazione.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale